

Dipartimento per la Produzione statistica e il Coordinamento tecnico scientifico

Direzione centrale delle Statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura,
commercio con l'estero e prezzi al consumo

Servizio delle Statistiche sui Prezzi al Consumo

Rilevazione dei prezzi al consumo

DISCIPLINARE PER LA DIFFUSIONE DIRETTA DEI DATI DA PARTE DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA

24 Luglio 2012

1. PREMESSA

Il presente disciplinare illustra i criteri che i comuni capoluogo di provincia coinvolti nell'indagine Istat sui prezzi al consumo sono tenuti ad osservare per la diffusione diretta dei dati locali.

Le norme contenute nel presente documento sostituiscono, a partire dai dati relativi alla rilevazione del mese di luglio 2012, quelle contenute nel "*Disciplinare per la diffusione diretta dei dati da parte dei comuni capoluogo di provincia 1 Luglio 2011*" allegato alla lettera prot. n° 5192, inviato dall'Istat agli UCS il 1 luglio 2011.

Si precisa che nell'ambito del presente disciplinare per "*diffusione diretta dei dati*" si intende la divulgazione, da parte degli Uffici comunali di statistica (UCS), di informazioni statistiche elaborate sulla base dei dati rilevati nell'ambito dell'indagine sui prezzi al consumo coordinata dall'Istat.

Le forme, le modalità e i contenuti della diffusione diretta dei dati da parte degli UCS sono esclusivamente quelle contemplate dal presente disciplinare. In particolare, non è consentita l'utilizzazione da parte di uffici ed enti diversi dagli UCS, ancorché in forma di collaborazione congiunta con questi ultimi, dei dati della rilevazione dei prezzi al consumo senza l'autorizzazione formale e la supervisione tecnico-scientifica dell'Istat.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

In base all'art. 6 del RDL 20.2.1927, n. 222 convertito nella legge 18.12.1927, n. 2421, l'Istat può autorizzare i Comuni che effettuano la rilevazione e che ne facciano richiesta ad elaborare e diffondere autonomamente gli indici locali del costo della vita.

Poiché la denominazione "*indici del costo della vita*" non corrisponde a nessuno degli indici dei prezzi al consumo attualmente prodotti dall'Istat, l'autorizzazione, concessa fino al 1998 con riferimento all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI), dal 1999 è accordata con riferimento agli indici comunali che concorrono al calcolo dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC).

3. DIFFUSIONE DIRETTA DEI DATI

La diffusione diretta dei dati della rilevazione dei prezzi al consumo da parte degli UCS può avvenire esclusivamente per i comuni che partecipano al calcolo degli indici nazionali dei prezzi al consumo e solo in seguito all'approvazione dei dati da parte dell'apposita Commissione comunale di controllo regolarmente costituita (ai sensi dell'art. 4 e 5 della lg. 2421/27). Qualora l'approvazione dei dati, in riferimento ad uno specifico mese, venga negata dalla Commissione comunale di controllo tali dati non saranno diffusi e l'Istat li escluderà dal calcolo degli indici nazionali.

Analogamente, i dati comunali saranno esclusi dal calcolo degli indici nazionali e non pubblicati se l'Istat riterrà la rilevazione effettuata con modalità non rispondenti ai requisiti di qualità previsti.

Nella diffusione dei dati, gli UCS devono garantire la riservatezza dei dati individuali relativi a soggetti identificati o identificabili, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 322/89 e successive modifiche e integrazioni "*Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica*" - art. 6 bis (trattamenti dei dati personali) e art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico) e d.lgs. n. 196/03 "*Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale*").

La diffusione diretta dei dati da parte degli UCS avviene con forme, modalità e contenuti diversi a seconda che i comuni partecipanti al calcolo degli indici nazionali dei prezzi al consumo effettuino o meno l'elaborazione autonoma degli indici comunali.

3.1 Diffusione diretta dei dati da parte dei comuni autorizzati all'elaborazione autonoma degli indici comunali dei prezzi

L'elaborazione autonoma degli indici comunali dei prezzi al consumo è effettuata dai comuni che, avendone fatta richiesta, sono stati formalmente autorizzati dall'Istat a seguito del controllo tecnico-scientifico, svolto dallo stesso Istituto, sulla verifica di rispondenza agli standard qualitativi richiesti¹.

I comuni autorizzati ad effettuare elaborazioni autonome possono procedere direttamente alla diffusione dei dati comunali secondo le diverse prassi indicate ai punti 3.1.1 e 3.1.2. Si rimanda invece al punto 3.2 per le modalità di diffusione dei dati relativi ai comuni che non effettuano l'elaborazione autonoma.

A premessa del distinguo nelle prassi di diffusione indicate, si ricorda che la pubblicazione degli indici mensili dei prezzi al consumo, da parte dell'Istat, avviene in due successivi istanti temporali² secondo una diversa modalità di rilascio dei dati: come "*stima provvisoria*" inizialmente e come "*stima definitiva*" successivamente.

La validazione completa dei dati comunali viene effettuata dall'Istat con la diffusione delle stime definitive degli indici nazionali.

3.1.1 Precedentemente la diffusione da parte dell'Istat delle stime definitive

La diffusione dei dati locali, da parte dei comuni autorizzati all'elaborazione autonoma, deve avvenire contestualmente (stesso giorno e stessa ora) alla diffusione, da parte dell'Istat, delle stime provvisorie nazionali secondo il calendario dei comunicati stampa Istat.

¹ L'idoneità all'elaborazione autonoma è sottoposta a verifica periodica in occasione delle operazioni annuali di ribasamento degli indici.

² Il calendario dei comunicati stampa è disponibile all'indirizzo <http://www.istat.it/salastampa/appuntamenti/calendario.html>

I dati possono essere diffusi solo con l'esplicita dichiarazione “*i dati diffusi devono essere considerati provvisori?*” in attesa della loro validazione da parte dell'Istat.

La diffusione dei dati locali deve avvenire con carattere di larga generalità tramite comunicato, il cui formato dovrà essere concordato con l'Istat nelle sue linee generali, diffuso alle principali agenzie di stampa e contestualmente inviato anche all'Istat.

La Commissione comunale di controllo dovrà essere convocata il giorno stesso previsto per la pubblicazione dei dati.

Qualora la Commissione comunale di controllo non raggiunga il numero legale previsto per l'approvazione, i dati potranno essere pubblicati sotto la personale responsabilità del dirigente dell'UCS e l'approvazione da parte della Commissione dovrà comunque essere data con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla scadenza prevista per la diffusione delle relative stime definitive da parte dell'Istat.

La diffusione deve avere ad oggetto gli indici comunali dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), in base di riferimento, e le relative variazioni congiunturali e tendenziali, in relazione ai seguenti livelli della classificazione COICOP-HICP Rev Istat 2011:

- *Generale*
- *Divisioni di spesa*

potranno essere diffuse anche le variazioni congiunturali e tendenziali ritenute significative³ e relative ai seguenti livelli successivi di disaggregazione:

- *Gruppi*
- *Classi*
- *Sottoclassi*

Gli UCS che desiderano elaborare e diffondere gli indici comunali e le relative variazioni anche per ulteriori specifici raggruppamenti di prodotti (per esempio beni, servizi, frequenza di acquisto, ecc.) utili alla comprensione delle dinamiche dei mercati, dei comportamenti dei consumatori e all'analisi delle componenti della dinamica inflazionistica complessiva a livello locale, sono tenuti a fare riferimento alle strutture di aggregazione predisposte dall'Istat.

Più specificatamente, in occasione della pubblicazione delle stime provvisorie, la diffusione potrà riferirsi alle seguenti tipologie di prodotto:

- *Beni*
- *Beni alimentari*
- *Beni energetici*
- *Tabacchi*
- *Altri beni*
- *Servizi*
- *Componente di fondo*
- *Indice generale esclusi energetici*
- *Alta frequenza d'acquisto*
- *Media frequenza d'acquisto*
- *Bassa frequenza d'acquisto*

³ Una variazione percentuale congiunturale o tendenziale può ritenersi significativa o per la sua ampiezza o per la natura o per il peso dei raggruppamenti dei prodotti a cui si riferisce oppure per una combinazione di tali fattori.

Quando la diffusione riguarda serie di indici espressi in diverse basi di riferimento, tali basi devono essere sempre specificate unitamente ai relativi coefficienti di raccordo.

3.1.2 Successivamente la diffusione da parte dell'Istat delle stime definitive

La diffusione deve avere ad oggetto gli indici comunali dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), in base di riferimento, e le relative variazioni congiunturali e tendenziali, in relazione ai seguenti livelli della classificazione COICOP-HICP Rev Istat 2011:

- *Generale*
- *Divisioni di spesa*
- *Gruppi*
- *Classi*
- *Sottoclassi*
- *Segmenti di consumo*

e solo a seguito di richiesta scritta inoltrata all'UCS dagli utenti interessati, anche per le:

- *Posizioni rappresentative.*

E' inoltre possibile diffondere gli indici e le relative variazioni congiunturali e tendenziali per le seguenti tipologie di prodotto:

- *Beni*
- *Beni alimentari*
- *Beni energetici*
- *Tabacchi*
- *Altri beni*
- *Beni durevoli*
- *Beni non durevoli*
- *Beni semidurevoli*
- *Beni regolamentati*
- *Beni non regolamentati*
- *Servizi*
- *Servizi non regolamentati*
- *Servizi regolamentati*
- *Servizi relativi all'abitazione*
- *Servizi relativi alle comunicazioni*
- *Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona*
- *Servizi relativi ai trasporti*
- *Servizi vari*
- *Beni e servizi non regolamentati*
- *Beni e servizi regolamentati*
- *Componente di fondo*
- *Indice generale esclusi energetici*
- *Alta frequenza d'acquisto*
- *Media frequenza d'acquisto*
- *Bassa frequenza d'acquisto*

Quando la diffusione riguarda serie di indici espressi in diverse basi di riferimento, tali basi devono essere sempre specificate unitamente ai relativi coefficienti di raccordo.

I comuni, autorizzati ad effettuare l'elaborazione autonoma, possono pubblicare, oltre agli indici e alle relative variazioni congiunturali e tendenziali suddette, anche dati sui livelli di prezzo relativi a specifici prodotti.

I dati sui livelli di prezzo devono sempre essere relativi a quotazioni effettivamente rilevate riferite a prodotti la cui numerosità delle referenze considerate deve rigorosamente osservare i requisiti campionari minimi previsti dall'Istat. Di conseguenza, si precisa che tali dati non possono in alcun modo essere riferiti ai prodotti stagionali fuori stagione e per i prodotti stagionali in stagione, così come per tutti i prodotti non stagionali, devono essere riferiti esclusivamente alle quotazioni effettivamente rilevate (che devono quindi risultare, nel mese considerato per la diffusione dei dati, pari almeno a 7 per i prodotti alimentari e a 5 per i prodotti non alimentari).

Dei dati sui livelli di prezzo, riferiti a specifici prodotti, possono essere diffusi:

- a) la media delle quotazioni;
- b) la quotazione minima;
- c) la quotazione massima.

In riferimento ai dati al punto a) si ribadisce la necessità di utilizzo della denominazione corretta quale “*media delle quotazioni di prezzo*” e non “*prezzi medi*” e la necessità di specificazione del numero delle quotazioni rilevate.

Relativamente ai prodotti del paniere oggetto di diffusione dei dati sui livelli di prezzo si raccomanda di limitare la diffusione all'elenco definito per l'Osservatorio nazionale dei prezzi e delle tariffe (Allegato 1).

Si precisa che non possono essere in alcun modo diffusi i dati sui livelli di prezzo riferiti a:

- I) prodotti il cui numero di referenze effettivamente rilevate risulti inferiore ai requisiti campionari minimi prima ricordati;
- II) prodotti assicurativi:
 - Assicurazioni sugli infortuni - Profilo A
 - Assicurazioni sugli infortuni - Profilo B
 - Assicurazione moto
 - Assicurazione auto - Profilo C
 - Assicurazione auto - Profilo B
 - Assicurazione auto - Profilo A
 - Assicurazione auto - Profilo D
 - Assicurazione ciclomotore.

In relazione al punto I) fanno eccezione quei prodotti i cui dati si riferiscono ad informazioni presenti in pubblici registri, elenchi, atti, documenti o fonti conoscibili da chiunque, in particolare quelli di seguito elencati:

- Trasporti urbani su bus - biglietto
- Trasporti urbani su bus - abbonamento mensile
- Trasporto urbano multimodale - biglietto
- Trasporto urbano multimodale - abbonamento mensile
- Partita di calcio – biglietto
- Partita di pallacanestro o pallavolo o altro sport di rilievo nazionale - biglietto
- Museo – biglietto
- Monumento storico – biglietto
- Rifiuti solidi – tariffa
- Gas di rete per uso domestico (*)
- Acqua potabile – tariffa (*)
- Acqua potabile – fognatura (*)
- Taxi (*)

(*) per tali prodotti la diffusione dei dati di livello deve essere effettuata esclusivamente con riferimento ad un consumo standard per tutti i comuni.

3.2. Diffusione diretta dei dati da parte dei comuni che non effettuano l'elaborazione autonoma degli indici

Per i comuni che non effettuano l'elaborazione autonoma degli indici, così come per quelli che la effettuano, l'Istat, successivamente la diffusione delle stime definitive nazionali degli indici dei prezzi, diffonde mensilmente, attraverso il proprio sito web, gli indici comunali che concorrono al calcolo degli indici NIC e FOI ai seguenti livelli della classificazione *COICOP-HICP Rev Istat 2011*:

- *Generale*
- *Divisioni di spesa*

Di concerto con l'Istat, è comunque possibile anche per i comuni che non effettuano l'elaborazione autonoma, la diffusione degli indici comunali dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), in base di riferimento, e delle relative variazioni congiunturali e tendenziali anche a livelli più disaggregati della classificazione:

- *Gruppi*
- *Classi*
- *Sottoclassi*
- *Segmenti di consumo*

e solo a seguito di richiesta scritta inoltrata all'UCS dagli utenti interessati, anche per le

- *Posizioni rappresentative.*

E' inoltre possibile, sempre di concerto con l'Istat, la diffusione dei dati sui livelli di prezzo relativi a specifici prodotti alle condizioni già indicate nel paragrafo 3.1.2.

Qualora la Commissione comunale di controllo, che per i comuni che non effettuano l'elaborazione autonoma andrà convocata successivamente all'uscita delle stime provvisorie, non raggiunga il numero legale previsto per l'approvazione, tale approvazione dovrà comunque essere data con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla scadenza prevista per la diffusione delle stime definitive da parte dell'Istat.

4. SEGRETO D'UFFICIO

Fino al momento della loro diffusione, in modalità provvisoria o definitiva, tutti i risultati della rilevazione devono essere coperti dal più rigoroso segreto d'ufficio. Sono altresì coperti da rigoroso segreto tutti i dati della rilevazione non ammessi alla diffusione (dati elementari, aggregazioni intermedie, ecc.).

L'obbligo del segreto d'ufficio (d.lgs. n. 322/89 e successive modifiche e integrazioni "*Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica*" - art. 8), sussiste per tutti coloro che, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, sono coinvolti nella rilevazione, nella elaborazione e nel controllo dei dati, o che comunque per qualsiasi ragione ne pervengono a conoscenza, ivi compresi i membri della Commissione comunale di controllo.